

COMUNE DI CANEGRATE PROVINCIA DI MILANO CODICE 10934	NUMERO 70	DATA 28-11-2022
OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CANEGRATE, SAN GIORGIO SU LEGNANO E SAN VITTORE OLONA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE		

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE STRAORDINARIA, SEDUTA PUBBLICA

L'ANNO **DUEMILAVENTIDUE** ADDI **VENTOTTO** DEL MESE DI **NOVEMBRE** ALLE ORE **20:30** NELLA SALA DELLE ADUNANZE, PREVIA L'OSSERVANZA DI TUTTE LE FORMALITA' PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, VENNERO OGGI CONVOCATI A SEDUTA I COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE.

ALL'APPELLO RISULTANO:

COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.	COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.
MODICA MATTEO	X			MERAVIGLIA FRANCA			X
SPIRITO DAVIDE	X			VENTURA ISOTTA ANNA	X		
LURAGO SARA	X			SAPONE STEFANO	X		
ZAMBON EDOARDO	X			MATTEUCCI MATTEO	X		
GAREGNANI ANNA		X		BUTTIGLIERI MARIA ANGELA	X		
SORMANI ILARIA	X			CAPRIGLIONE FRANCESCO	X		
PANSARDI TOMMASO	X			FORNARA CHRISTIAN	X		
FRATTO MARCO	X			INGRASSIA GIOVANNI	X		
BURATTI STEFANO	X						

TOTALE PRESENTI 15

TOTALE ASSENTI 2

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA IL QUALE PROVVEDE ALLA REDAZIONE DEL PRESENTE VERBALE.

ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, IL SINDACO MATTEO MODICA ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA APERTA LA SEDUTA, PER LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA INDICATO.



SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 28/11/2022 ORE 20.30

DELIBERAZIONE N. 70

Oggetto: PROROGA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CANEGRATE, SAN GIORGIO SU LEGNANO e SAN VITTORE OLONA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE.

Componenti presenti in aula n. 15 su n. 17 assegnati ed in carica.
Sono assenti i Consiglieri: Anna Garegnani – Franca Meraviglia
E' inoltre presente l'Assessore Esterno: Maurizio M. Tomio.

Il Sindaco illustra la proposta in argomento. Seguono gli interventi di alcuni Consiglieri come riportato su supporto audio, depositato agli atti a norma dell'art. 60, 3° comma del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le proprie deliberazioni :

- Delibera n. 20 del 07.05.2001
- Delibera n. 82 del 21.12.2005
- Delibera n. 06 del 25.02.2009
- Delibera n. 55 del 27.09.2012
- Delibera n. 68 del 15.12.2015
- Delibera n. 56 del 29.11.2017

Atti con i quali è stato approvato il rinnovo della convenzione tra i Comuni di Canegrate, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona per la gestione convenzionata di servizi di Polizia Locale;


Considerato che tale servizio apporta migliorie nel servizio sia in termini qualitativi che quantitativi;

Richiamata la Legge regionale n. 6 del 1 aprile 2015 "*Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana*", in particolare l'art. 8 che disciplina la durata delle forme associative;

Ritenuto opportuno rinnovare la convenzione tra gli Enti aderenti, al fine di meglio regolare i rapporti tra le Amministrazioni comunali coinvolte, attuare e sviluppare una politica integrata di sicurezza urbana sui territori interessati nonché poter accedere ai bandi di finanziamento di Regione Lombardia;

Considerato quindi l'opportunità di che si rende necessario procedere al rinnovo della predetta convenzione per anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data della firma della stessa;

Vista la bozza di convenzione per la gestione associata di servizi di Polizia Locale finalizzata al potenziamento della sicurezza del cittadino da effettuarsi in forma di aggregazione convenzionata tra i Comandi di Polizia Locale dei Comuni di Canegrate, San Giorgio su Legnano e San Vittore Olona;



Sentita la Commissione Consiliare Affari generali in data 23/11/2022;

Visto l'art. 30 del d.lgs 267/2000 che prevede forme associative tra enti finalizzate a svolgere funzioni e servizi determinati in modo coordinato;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L., sulla presente proposta di deliberazione, il Comandante del Corpo di Polizia Locale di Canegrate ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, riportato in allegato;

Preso atto, altresì, che la presente deliberazione non comporta spesa e non necessita, pertanto, del parere di regolarità contabile;

Con voti favorevoli n.15, espressi per alzata di mano dai n.15 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare la proroga della convenzione tra i Comuni di Canegrate, San Giorgio su Legnano e San Vittore Olona per la gestione in forma associata di specifici servizi di Polizia Locale per il potenziamento della sicurezza del cittadino per anni 5(cinque) valevole fino al 31.12.2027, secondo quanto previsto nel testo composto da n° 19 articoli, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di demandare al Sindaco la sottoscrizione della convenzione con il Comune di San Giorgio su Legnano e San Vittore Olona;

IL CONSIGLIO COMUNALE


Con voti favorevoli n.15, espressi per alzata di mano dai n.15 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D. Lgs. n.267/2000.

All.ti:

- Relazione;
- Bozza Convenzione;
- Parere di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.





COMUNE DI CANEGRATE

Provincia di Milano

Parere preventivo art.49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

Allegato alla deliberazione n. **70** assunta in data 28 NOV. 2022

GIUNTA COMUNALE

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: PROROGA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CANEGRATE, SAN GIORGIO SU LEGNANO e SAN VITTORE OLONA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

IL CAPO AREA
Comandante Polizia Locale
(Ornella Fornara)



RELAZIONE

OGGETTO: PROPOSTA PROROGA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CANEGRATE, SAN GIORGIO SU LEGNANO e SAN VITTORE OLONA PER LA GESTIONE CONVENZIONATA DI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI. ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 1 APRILE 2015.

Nell'ultimo decennio e forse anche prima la gestione associata dei servizi ha costituito un tema ricorrente nel dibattito sulle strategie di innovazione delle amministrazioni pubbliche italiane.

L'evoluzione del contesto socio-economico e le riforme dell'assetto politico-amministrativo del paese evidenziano infatti con sempre maggiore chiarezza che la capacità di dare concreta attuazione a relazioni stabili di collaborazione costituisce un importante fattore strategico per lo sviluppo e il recupero di efficienza e competitività delle amministrazioni pubbliche.

L'attribuzione di nuove funzioni agli Enti locali, in attuazione del processo di federalismo e decentramento amministrativo ha determinato un forte impatto, specie sui comuni di minore dimensioni, sotto il profilo della sostenibilità organizzativa e funzionale oltre che su quello finanziario.

La soluzione delle gestioni associate per la Polizia locale si fonda direttamente sull'art. 30 del D.lgs 267/2000 il quale prevede:

Art. 30. Convenzioni

- 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.*
- 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.*
- 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.*
- 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.*

La previsione dell'art. 30 è corroborata da quella del successivo art. 33 che prevede, da parte delle Regioni, l'individuazione di livelli ottimali di esercizio associato delle funzioni per i Comuni di minore dimensione demografica.

E' proprio in base a quanto indicato dall'art. 30 del D.lgs 267/2000 che i Comuni di Canegrate, San Giorgio su Legnano e San Vittore Olona propongono di prorogare rinnovando i precedenti accordi al fine di effettuare determinati servizi di Polizia Locale in forma aggregata.

E' sicuramente importante continuare a chiedersi perché dovrebbe continuare da optare per una gestione associata per la Polizia locale.

In via generale, indipendentemente dai localismi regionali, la motivazione principale è data dall'intravedere la possibilità di un incremento di qualità dei servizi erogati e/o dalla possibilità di fornire servizi prima impossibili da realizzare. Un altro vantaggio di questo



tipo di gestione è l'aumento dell'efficienza del fattore lavoro; si riescono a svolgere più funzioni con un numero di addetti che non cresce.

Per chiarezza: normalmente la situazione precedente alla gestione associata è costituita da un gruppo di Comuni ognuno dei quali ha un proprio corpo o servizio di Polizia locale con il proprio Comandante. Questi comuni si accorgono che singolarmente, malgrado la dotazione sia più o meno adeguata rispetto al territorio e agli abitanti, non riescono a fornire alcuni servizi magari anche essenziali oppure vengono forniti in modo discontinuo. In altre parole la struttura della Polizia Locale ha una dimensione inferiore alla massa critica necessaria per poter produrre i servizi minimi.

Per questo motivo i Comuni decidono di mettere insieme le risorse umane e magari anche tecnologiche e finanziarie per riuscire a fornire ai propri cittadini i servizi che altrimenti faticherebbero o proprio non riuscirebbero a produrre singolarmente.

I servizi vengono garantiti mediante le seguenti modalità operative:

- coordinamento da un'unica centrale operativa (Polizia Locale Comune Canegrate)
- servizi di controllo diurno dei territori con modalità disposte dai rispettivi Responsabili di servizio/Comandanti;
- impiego di n. 2 auto/moto per il controllo del territorio dei Comuni Convenzionati.

L'opportunità di adeguare la convenzione attuale a quanto indicato dalla Legge regionale n. 6 del 1 aprile 2015 nasce dall'esigenza di poter accedere ad eventuali finanziamenti Regionali in materia di progetti per la sicurezza dei cittadini.

La durata di anni 5 della convenzione in vigore appare essere, pertanto, condizione indispensabile.

Le funzioni da effettuare in forma associata possono venire raggruppate come segue:

- funzioni di polizia stradale
- funzioni di polizia edilizia ed ambientale
- funzioni di polizia giudiziaria non ricomprese nelle precedenti
- funzioni di polizia amministrativa
- funzioni di controllo del territorio
- funzioni di pronto intervento
- supporto durante manifestazioni

Se l'effetto immediato delle gestioni associate per la Polizia Locale è quello di far lavorare insieme persone che provengono da esperienze e da organizzazioni diverse abituandole a lavorare fuori dai confini comunali, l'effetto finale è quello di creare una struttura che ha le capacità di poter fornire un'ampia gamma di servizi professionali.


Nella misura in cui queste strutture di gestione associata riescono a "fare squadra" rispetto alle preesistenti strutture singole ed al di là dell'appartenenza dei dipendenti a questo o quel Comune vi è la possibilità di raggiungere obiettivi ambiziosi.

Il confronto costruttivo dovuto alla sinergia di esperienze diverse porta ad un miglioramento complessivo di approccio alle varie tematiche, in quanto si beneficia di una esperienza più vasta di quella ristretta alla propria realtà. Grazie alla gestione associata è possibile avere sui territori dei Comuni un maggior numero di personale addetto ai servizi esterni, rispondendo così alla sempre più crescente esigenza dei cittadini di avere una maggior tutela e sicurezza dei territori.


E' proprio la presenza sul territorio il fattore di maggiore visibilità al momento che si passa ad una gestione associata; diviene infatti possibile avere sul territorio complessivo dei Comuni un maggior numero di personale addetto ai servizi "esterni".



Alla luce della positiva esperienza maturata nel corso di questi anni, si propone di adeguare la convenzione attualmente in essere a quanto indicato dalla Legge regionale n. 6 del 1 aprile 2015, con particolare riferimento alla sua durata.



Il Comandante
Ornella Fornara



CANEGRATE	SAN GIORGIO SU LEGNANO	SAN VITTORE OLONA
		

PROROGA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CANEGRATE, SAN GIORGIO SU LEGNANO e SAN VITTORE OLONA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

L' anno duemilaventidue, il giorno _____ del mese di _____ nella sede Municipale, tra i Sigg./ri:

- 1) Sig. Matteo Modica, nato a Rho (MI) 03/07/1989, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Canegrate e residente per la carica in Via Manzoni n 1 Canegrate (MI);
- 2) Sig. Claudio Ruggeri, nato a Legnano (MI) il 27/05/1969, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di San Giorgio su Legnano e residente per la carica in Piazza IV Novembre n 7 San Giorgio su Legnano (MI) ;
- 3) Sig.ra Daniela Maria Rossi, nata a San Vittore Olona (MI) 17/06/1952, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di San Vittore Olona e residente per la carica in via Europa n.23 San Vittore Olona (MI) ;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**CAPO 1
PRINCIPI GENERALI**

**Art. 1
OGGETTO**


La legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale), all'articolo 1, comma 2, prevede la possibilità per i Comuni di gestire il servizio di polizia municipale attraverso forme associative

I Comuni di CANEGRATE, SAN GIORGIO SU LEGNANO e SAN VITTORE OLONA, salvaguardando la diversità storica e politica delle rispettive comunità locali, sono consapevoli dell'importanza dell'attività associata di servizi e di funzioni pubbliche, e pertanto si aggregano in convenzione per gestire in modo associato i servizi di Polizia Locale, finalizzati alla vigilanza ed a un controllo territoriale degli Enti partecipanti alla presente convenzione, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267/00 e in accordo con quanto previsto dalla Legge n. 65/86 nonché dall'art. 23 della Legge Regionale 14.4.2003 n. 4.

La gestione associata ha lo scopo di realizzare lo svolgimento coordinato del servizio di polizia locale attraverso l'impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate, uniformando comportamenti e metodologie di intervento.

2. La gestione associata del servizio di polizia locale costituisce lo strumento mediante il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la razionalizzazione delle procedure.

**Art. 2
SERVIZI SVOLTI IN MODO ASSOCIATO**



Ogni Ente partecipante rimane titolare in proprio della funzione e dei servizi di Polizia Locale; vengono svolti durante il servizio associato tutte le funzioni di Polizia Locale e a titolo esemplificativo si elencano di seguito:

- a) polizia amministrativa finalizzata alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti;
- b) controllo in materia urbanistico-edilizia e tutela dell'ambiente;
- c) vigilanza sull'integrità e la conservazione del patrimonio pubblico dell'ente locale;
- d) attività di informazione, accertamento e rilevazione dati connessi alle funzioni istituzionali comunali;
- e) servizi di pattugliamento di polizia stradale ai sensi della normativa statale vigente;
- f) servizi di rilevazione dei sinistri ed antinfortunistica;
- g) polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi della normativa statale vigente, nel rispetto di eventuali intese tra le autorità competenti;
- h) servizi d'ordine, di rappresentanza, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività istituzionali del Comune;
- i) collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza del Comune e, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio.
- j) servizi di Polizia commercial e igienico sanitaria.

Detti servizi hanno lo scopo di potenziare il controllo del territorio nella fascia compresa dalle ore 7,30 alle ore 19.030 dal lunedì al sabato, nastro orario di presenza del personale di Polizia Locale nonché l'eventuale attivazione di preordinati servizi oltre tale nastro orario.

I servizi, coordinati da un'unica centrale operativa, compatibilmente con le esigenze delle singole amministrazioni e con la disponibilità di personale dei tre Comandi di Polizia Locale, verranno svolti da n. 02 pattuglie impiegate, di norma, in servizi diurni.

Art. 3

PRINCIPI E FINALITÀ

L'organizzazione in forma associata del servizio di polizia locale deve essere improntata ai seguenti principi: (elencazione a titolo esemplificativo):

- massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
- preciso rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento e, ove possibile, anticipazione degli stessi;
- rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
- perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, per assicurare tempestività ed efficacia, nonché per migliorare l'attività di programmazione;
- l'uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di competenza del servizio di polizia locale oggetto della presente convenzione;
- l'omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate di polizia locale.

La presente convenzione tende a garantire, tra Enti che presentano caratteristiche urbanistiche e morfologiche simili, elevati standard di efficienza ed economicità del servizio di Polizia Locale e, quindi, l'ottimizzazione delle condizioni di sicurezza dei cittadini.

Art. 4

AMBITO TERRITORIALE

Il servizio associato di Polizia Locale è svolto all'interno dei territori dei Comuni convenzionati. Il personale di Polizia Locale opera in tale ambito svolgendo esclusivamente i compiti comandati, come attribuiti alla Polizia Locale da leggi, regolamenti e provvedimenti delle autorità competenti.



Nello svolgimento di tali compiti, all'interno dei territori dei Comuni convenzionati, il personale è autorizzato a portare l'arma in dotazione nonché gli eventuali strumenti e dispositivi di tutela dell'incolumità personale di cui all'art. 18 della legge regionale 14.4.2003 n. 4.

Art. 5
COMUNE CAPO CONVENZIONE

Capo convenzione è il Comune di Canegrate.

Art. 6
CONFERENZA DEI SINDACI

La gestione della convenzione si uniforma al principio della distinzione tra funzione di direzione politica e funzione di direzione amministrativa. Per la corretta gestione di tale principio viene istituita la Conferenza dei rappresentanti degli Enti aderenti alla convenzione costituita dai Sindaci o dai loro delegati, a cui vengono demandate le funzioni indicate ai successivi commi; I poteri di indirizzo e controllo spettano alla Conferenza. Gli Enti partecipanti si riuniscono in conferenza ogni qualvolta se ne presenti la necessità al fine di individuare gli obiettivi e verificare il loro raggiungimento, esprimere indirizzi operativi per l'esecuzione dei servizi associati.

Le riunioni sono convocate e presiedute dal Sindaco del Comune di Canegrate e vi partecipano i Comandanti e/o Responsabili dei Comandi di Polizia Locale.

Art. 7
COORDINAMENTO OPERATIVO

Sulla base di quanto previsto nella presente convenzione e dagli indirizzi ricevuti, i Responsabili dei Servizi/Corpi di Polizia Locale costituiscono un gruppo di coordinamento che si riunirà con cadenza periodica, al fine di programmare e preordinare i servizi da svolgersi in forma associata. Il raccordo e la promozione organizzativa compete al Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune capo convenzione.

I servizi di Polizia Locale svolti in forma associata hanno attuazione sotto la direzione dei Responsabili di P.L. territorialmente competenti; nell'azione operativa il personale è coordinato dal più alto in grado (a parità di grado dal più anziano in servizio) in accordo con le direttive ricevute.

Art. 8
MEZZI OPERATIVI


I Comuni convenzionati, mettono a disposizione dotazioni e mezzi tecnici di loro proprietà per lo svolgimento dell'ordinaria attività di servizio. I veicoli adibiti ai servizi dovranno essere conformi alle normative Regionali in materia.

Art. 9
SEDE CENTRALE

La centrale operativa unica ha sede presso il Comando di Polizia Locale di Canegrate. Gli enti si impegnano a garantire ogni necessario collegamento radio, informatico e telematico tra i diversi Comandi in modo da agevolare ed economicizzare l'esecuzione dei servizi di Polizia.

Art. 10
DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data di stipula ed ha durata sino al 31.12.2027.



Art. 11
AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI

L'istanza di ammissione al servizio convenzionato di nuovi comuni deve essere presentata al Comune capo convenzione e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni convenzionati. L'accettazione dell'istanza è subordinata all'approvazione unanime.

CAPO II
PERSONALE

Art. 12
IMPIEGO DEL PERSONALE

Per lo svolgimento del servizio in forma associata di Polizia Locale, i Comuni associati mettono a disposizione il personale in dotazione organica. Tale personale rimane nel ruolo organico degli Enti convenzionati, mantenendo gli istituti contrattuali posseduti o di competenza.

I Comuni associati, fermo restando il rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di personale, si impegnano a garantire la sostituzione del personale cessato dal servizio a qualsiasi titolo.

Il trattamento giuridico ed economico fondamentale dei singoli operatori in forma associata resta disciplinato ed assicurato dalle amministrazioni di appartenenza.

L'esecuzione dei servizi associati viene attuata con personale destinato dai rispettivi Comandi, distaccato dall'Ente di appartenenza ai soli fini gestionali e limitatamente alla durata delle prestazioni del servizio.

Al fine di poter compiutamente svolgere i servizi, si prevede un organico minimo di addetti della Polizia Locale così ripartito per ogni singolo Comune:

COMUNE DI CANEGRATE	N. 8 addetti
COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO	N. 4 addetti
COMUNE DI SAN VITTORE OLONA	N. 4 addetti

Per quanto concerne i servizi di pattugliamento dei territori vengono di norma predisposte n. 02 pattuglie così composte e ripartite:


- n. 1 operatore del Comune di Canegrate e n. 1 operatore del Comune di San Giorgio su Legnano per il controllo di entrambi i territori di appartenenza.
- n. 1 operatore del Comune di Canegrate e n. 1 operatore del Comune di San Vittore Olona per il controllo di entrambi i territori di appartenenza

Per garantire tale previsione, le Amministrazioni provvedono ad adattare i loro organici mediante i loro strumenti finanziari.

Ogni Comune potrà richiedere agli altri aderenti un contingente di personale di Polizia Locale aggiuntivo in relazione a specifiche necessità straordinarie, da attivarsi con operatori appositamente comandati, previo il rimborso delle prestazioni effettuate secondo il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva per la categoria di appartenenza.

Art. 13
FORMAZIONE

L'ottimizzazione e lo sviluppo delle risorse connaturato alla natura della presente convenzione, impone l'attivazione di momenti comuni di aggiornamento legislativo e procedurale, come pure di percorsi formativi e di aggiornamento professionale mirati per il Personale.



Art. 14

IMPEGNI DEGLI ENTI ASSOCIATI

Ciascuno degli Enti associati si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del servizio.

Gli Enti si impegnano, qualora fosse necessario, a stanziare le somme per far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato.

**CAPO III
NORME FINALI**

**Art. 15
RECESSO**

Ogni Comune può recedere dagli impegni assunti con la presente convenzione dandone comunicazione al Comune capo-convenzione.

La comunicazione di recesso deve essere presentata in forma scritta e gli effetti della stessa si produrranno decorsi sei mesi dalla sua presentazione, fatto salvo il fatto che l'ente rimane comunque obbligato sino alla conclusione dell'anno in corso per gli impegni precedentemente assunti, e in modo permanente per le obbligazioni assunte con finanziamenti straordinari.

Il Comune recedente manterrà il pieno diritto all'utilizzo delle attrezzature acquistate con fondi comuni e già assegnate a condizione di concorrere nelle spese di manutenzione delle stesse, salvo diversi accordi recepiti dalla Conferenza dei Sindaci ex art. 6 della presente Convenzione.

**Art. 16
MODIFICA DELLA CONVENZIONE**

La convenzione può essere modificata dagli Enti aderenti prima della sua naturale scadenza, mediante consenso espresso con deliberazioni Consiliari.

Nelle ipotesi in cui non vi sia la necessità di reimpostare i contenuti, ma solo degli indirizzi da attuare, l'adeguamento delle funzioni avverrà nelle forme previste dall'art. 6.

**Art. 17
SCIoglimento**

Potrà attuarsi lo scioglimento della convenzione su decisione unanime dei Comuni convenzionati.

**Art. 18
INTROITO PROVENTI DA SANZIONI**

Tutti i proventi delle sanzioni elevate durante lo svolgimento dei servizi associati, vengono introitati dal Comune sul cui territorio sono accertate.

**Art. 19
INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA**


Gli enti partecipanti si impegnano a garantire il massimo risalto alla presente iniziativa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Canegrate. Matteo MODICA _____

Il Sindaco del Comune di San Giorgio su Legnano Claudio RUGGERI _____

Il Sindaco del Comune di San Vittore Olona Daniela Maria ROSSI _____



Letto, approvato e sottoscritto :

IL PRESIDENTE
F.to Matteo Modica

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. n.267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 14 DIC. 2022 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, 14 DIC. 2022


IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr.ssa Teresa La Scala)

AUTENTICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, art.18, composta di n. 13 fogli.

14 DIC. 2022

Li,



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Teresa La Scala)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è **DIVENTATO ESECUTIVO** in data _____ ai sensi dell'art.134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala